

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI OTTOBRE ●●●

### 30 VENERDÌ

#### TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

##### Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2015, che non hanno pagato il rinnovo entro il 30-9-2015, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dello 0,5% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it). Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (cosiddetto superbollo) introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E del 8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che

consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si fa inoltre presente che dal 2015 sono soggette al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

##### Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 settembre scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-9-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2014 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-10-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-10-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-10-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la regolarizzazio-

ne dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

##### Tardivo versamento rata imposte da Unico 2015.

I contribuenti non titolari di partita che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2015, non hanno versato entro il 30 settembre scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-10-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.